

Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 17242/A1903A del 26 ottobre 2016  
**Comune di Nichelino (TO) - Società Campi di Vinovo Spa. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 s.m.i e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999. Conferenza dei Servizi del 21/09/2016.**

Premesso che:

il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2016 dalle ore 11.10 alle 11.40 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota n. 13485/A1903A del 16/08/2016.

In data 7/07/2016 (pervenuta in Regione Piemonte il 7/07/2016) la Società Campi di Vinovo Spa ha presentato all'Amministrazione Comunale di Nichelino la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico Comparto B, tipologia G-CC2 di mq. 7.671 (autorizzato con DCS n. 8415/DA1701 del 29/04/2008), tramite la modifica del numero degli esercizi commerciali, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 21/09/2016, dopo una approfondita discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 8415/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 7.671 e nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali del Parco Commerciale "Mondojuve" ubicato nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo.

In particolare, le opere di viabilità previste in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

- di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- le prescrizioni dei punti precedenti;

- le mitigazioni e gli elementi progettuali previsti dalla DGR n. 14-797/2005 e dalla DGR n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza" relativo al Parco Commerciale "Mondojuve";

- l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'amministrazione comunale di Nichelino;

udita la relazione di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 15/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n 43-29533 del 1.3.2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come da ultimo modificati dall'allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010" ;

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 8415 del 23/04/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, di mq. 7671, situato nel Comparto B del Parco Commerciale "Mondojuve" nel territorio del Comune di Nichelino;

vista l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Nichelino n. 1.384 del 13/05/2008 per la realizzazione del centro commerciale classico G-CC2 di mq. 7.671, situato nel Comparto B del Parco Commerciale "Mondojuve";

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

vista la determinazione dirigenziale n. 295 del 12/07/2012, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all’insediamento dei centri commerciali dei Comparti A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino;

vista la proroga dell’aut. n. 1384/2008 fino al 30/04/2018, rilasciata dal SUAP di Nichelino con prot. 54549 del 3/11/2014;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

#### d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Campi di Vinovo Spa, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico Comparto B, tipologia G-CC2 di mq. 7.671 (autorizzato con DCS n. 8415/DA1701 del 29/04/2008), tramite la modifica del numero degli esercizi commerciali, in applicazione dell’art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico non alimentare G-CC2 mq. 7.671 e così composto:

1 M-SE4 di mq. 1949

1 M-SE3 di mq. 1557

1 M-SE2 di mq. 585

1 M-SE2 di mq. 575

1 M-SE1 di mq. 348

1 M-SE4 di mq. 277

21 esercizi Vicinato di mq. 2380 complessivi

b) superficie complessiva del centro commerciale classico mq. 15.062;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale classico G-CC2, con superficie di vendita mq. 7.671, deve essere non inferiore a mq. 15.106 pari a posti auto n. 581 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, modificato da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 7.531, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 972;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- facendo salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 8415/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 7.671 e nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche per la realizzazione degli insediamenti commerciali del Parco Commerciale "Mondojuve" ubicato nella localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo.

In particolare, le opere di viabilità previste in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3. di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- le prescrizioni dei punti precedenti;

- le mitigazioni e gli elementi progettuali derivanti le mitigazioni e gli elementi progettuali previsti dalla DGR n. 14-797/2005 e dalla DGR n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza" relativo al Parco Commerciale "Mondojuve";

- l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20/01/2012, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 s.m.i, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2;

4. L'apertura del centro commerciale classico di mq. 7.671 è altresì subordinata alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ecc., ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 91-43016 del 20/01/2012. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98;

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Nichelino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario – Via Pisano 6 Torino.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio MAROCCO